

Statuto della "Fattoria  
Autonoma Consorziale  
Tabacchi,, di Città di  
Castello ~ ~ ~ ~ ~

---

*Città di Castello, Tipografia Grifani-Donati, 1928.*

---

1. — Fra i conduttori di fondi rustici dell'Alta Umbria è costituita con il nome di « FATTORIA AUTONOMA CONSORZIALE TABACCHI » una Società civile particolare con sede in Città di Castello, che ha per scopo di ottenere dallo Stato una Concessione Speciale per la coltivazione del tabacco da consegnare alla Direzione Generale delle Privative o da esportare, a termini del Regolamento per la coltivazione Indigena del Tabacco approvato con R. Decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni.

2. — La Fattoria riparte fra i Soci la superficie assegnatale dallo Stato con il relativo contingente, raccoglie dai Soci il tabacco facendone una valutazione provvisoria in base alla quantità e qualità e ne ultima la cura nel magazzino sino alla consegna alla Direzione Generale delle Privative o all'esportazione, sostenendo le spese relative alla cura stessa. La dif-

ferenza fra il ricavo finale e il prezzo provvisorio viene ripartita fra i Soci in base al peso del tabacco, tanto se attiva quanto se passiva, non avendo la Fattoria scopo di lucro e proponendosi solo di assicurare ai Soci la coltivazione del tabacco e di migliorare i prodotti.

3. — Della Società possono far parte tutti i conduttori di fondi rustici, che intendono coltivare tabacco per conto della Concessione e che accettano il presente statuto firmando la scheda di adesione e ottemperando agli obblighi. Nei confronti della Società il contingente di tabacco s'intende assegnato non alla persona del conduttore, ma alla unità culturale o podere da lui condotto, e costituisce una scorta del podere stesso. Nella scheda di adesione pertanto il conduttore deve indicare le unità culturali e il contingente (o la superficie) spettante ad ogni unità.

4. — I conduttori di fondi rustici all'atto della loro ammissione versano a fondo perduto una quota di lire Centocinquanta per ogni ettaro di terreno da coltivare a tabacco, come anticipo per le spese di impianto e di lavorazione. La quota non è produttiva di interessi, e verrà rimborsata solo in caso di liquidazione della Società.

5. — Quando un podere passa da uno ad altro proprietario, se manchino speciali convenzioni notificate alla Fattoria, s'intende che la quota sociale e

il contingente siano passati al nuovo proprietario; la stessa norma vale nel caso di passaggio di un fondo da un affittuario a un altro.

Nel caso di affitto, fermo rimanendo che il contingente rimane assegnato al podere, la quota rimane al proprietario che l'abbia anticipata e l'affittuario resta delegato a rappresentare il proprietario; se la quota sia stata anticipata invece dall'affittuario, la Fattoria, pur considerandola nei suoi confronti spettante al proprietario, non intende pregiudicare il diritto dell'affittuario al rimborso da parte del proprietario, alla scadenza dell'affitto.

6. — Il conduttore è libero di ripartire anno per anno, come meglio crede, il contingente assegnato ai vari predii di cui è conduttore: non può cederle a terzi, esclusi i congiunti ed affini sino al settimo grado, pena la decadenza.

7. — Avendo la Fattoria una concessione per la coltivazione di piante 9.388.620 a tabacco sino al 1930 ed essendo stato ripartito questo contingente fra gli aderenti come dall'allegato A il reparto stesso non potrà essere variato, sino a che rimanga detta concessione, a meno che qualche socio non rinunci alla coltivazione.

La rinuncia può essere esplicita o tacita. La rinuncia tacita si verifica quando il Socio non fruisca per un biennio consecutivo dell'assegnazione fattagli,

non coltivando le piante assegnategli o coltivandone un numero minore; in questa ipotesi la rinuncia si intende fatta solo per il quantitativo non coltivato. La rinuncia tacita non si verifica se la differenza in prima verifica sia inferiore al dieci per cento del contingente o sia determinata da vicende eccezionali meteoriche da denunciare per iscritto immediatamente e da accertare dai Procuratori o se il conduttore entro il mese di febbraio abbia notificato alla Fattoria che egli si trova nella impossibilità di coltivare, mettendo la Fattoria in grado di assegnare temporaneamente le piante ad altri coltivatori.

8. — La superficie che divenga disponibile per le rinuncie di cui al precedente articolo sarà ripartita fra i Soci, che ne facciano domanda, da apposita Commissione di nove membri.

9. — Se alla scadenza dell'attuale concessione la Direzione delle Privative riducesse la superficie assegnata alla Fattoria, la riduzione del contingente verrà applicata alle varie unità culturali con uniformi criterii dalla Commissione di cui all'art. 8; se la superficie venga aumentata, sarà ripartita con le stesse modalità fra le varie unità la maggior superficie disponibile.

10. — Sino al 1930, scadenza della Concessione in corso, i conduttori non potranno togliere alla Fattoria la superficie loro assegnata, per portarla ad altra

concessione ; se alla scadenza dell'attuale concessione o delle successive fosse per legge in facoltà dei soci avvalersi del contingente loro assegnato dalla Fattoria per conferirlo in altra concessione, i soci che si avvalessero di questa facoltà perderanno la quota a fondo perduto conferita come all'art. 4.

11. — Nel limite delle disponibilità dei locali, degli impianti e dell'organizzazione esistente, la Fattoria potrà ammettere nuovi soci che portino il loro contingente di piante, con l'obbligo di pagare la quota di cui all'art. 4.

12. — La Fattoria è amministrata dai Signori Dott. Sergio Rossi fu Gualtiero e Conte Dott. Giulio Della Porta fu Carlo, con la qualifica di Procuratori.

13. — I Procuratori hanno la rappresentanza attiva e passiva della Società verso i terzi e verso lo Stato, e per il raggiungimento degli scopi sociali sono muniti dei più ampi poteri. Essi possono agire sia collegialmente sia separatamente.

14. — Rientra espressamente nelle facoltà dei Sigg. Procuratori :

*a)* stipulare con la Direzione Generale delle Privative il contratto di Concessione Speciale ;

*b)* esigere il prezzo del tabacco ceduto alla Direzione Generale delle Privative e le anticipazioni relative ;

c) chiedere l'autorizzazione ad esportare il tabacco ed espletare tutte le pratiche relative all'esportazione ;

d) nominare i periti che all'atto del ricevimento determinino il prezzo provvisorio da attribuire alle partite che vengono consegnate *è ciò d'intera con la Commissione;*

e) fissare gli stipendi e i salarii per le varie categorie del personale dipendente ;

f) addivenire su proposta del Direttore alla nomina e al licenziamento degli impiegati, escluso il solo direttore ;

g) stare in giudizio, nominare i procuratori alle liti, transigere liti, comprometterle con nomina di arbitri, ecc . . ;

h) assumere in affitto locali ad uso magazzino, acquistarli, provvedere ai necessari adattamenti e ampliamenti, acquistare macchinario, ecc. ;

i) ammettere nuovi Soci ;

9  
e in genere compiere tutto quanto non sia demandato all'esclusiva competenza dell'Assemblea generale.

15. — I Procuratori rendono annualmente conto della loro gestione all'Assemblea generale ordinaria dei Soci, presentando il bilancio entro due mesi dalla consegna definitiva del tabacco alla Direzione Generale delle Privative.

Il bilancio sarà corredato dalla relazione del collegio dei Sindaci, eletti in numero di tre, anche fra i non soci, anno per anno, dalla Assemblea, che eleggerà anche un Sindaco supplente.

**16.** — I Procuratori non ricevono alcun compenso per la loro opera, ma hanno diritto al rimborso delle spese che sostengono.

**17.** — L'Assemblea ordinaria, da tenersi normalmente entro l'aprile di ogni anno, deve essere convocata con avviso diramato ai Soci almeno sei giorni liberi prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi dai Procuratori o dal Collegio dei Sindaci di loro iniziativa o a richiesta di tanti Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti, deve esser convocata con avviso diramato a tutti i Soci per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione precisa del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e indicare con chiarezza gli argomenti su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare.

**18.** — All'Assemblea ogni socio dispone di un voto; però chi coltivi da due a quattro ettari a tabacco ha diritto a un secondo voto, chi da quattro a otto a un terzo voto, chi da otto a sedici a un

quarto voto, e chi coltiva più di sedici ettari a un quinto voto.

**19.** — Ogni Socio può delegare ad altro Socio o al suo Agente ed Amministratore la sua rappresentanza per l'intervento all'Assemblea. La delega deve farsi in calce all'avviso di convocazione o con lettera.

**20.** — L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione quando sieno presenti tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera validamente con qualunque numero di soci presenti e quella straordinaria con tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti.

**21.** — Di esclusiva competenza dell'Assemblea generale sono le seguenti materie:

- a) approvazione del rendiconto;
- b) nomina dei sindacatori *e della Commissione;*
- c) revoca dei procuratori e nomina dei nuovi;
- d) nomina e licenziamento motivato del Direttore;
- e) alienazione d'immobili sociali e costituzione su essi di ipoteche;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo da deliberare con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno la metà dei voti;
- g) liquidazione della Società.

**22.** — L'Assemblea è presieduta da uno dei procuratori, ed essa nomina il segretario e due scrutatori. Il verbale viene redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dagli scrutatori.

**23.** — L'andamento tecnico della lavorazione, la disciplina del personale e la gestione amministrativa della Fattoria sono affidate al Direttore, che risponde di tutto verso i Procuratori.

**24.** — L'assunzione e il licenziamento dei salariati, l'assegnazione loro alle varie categorie e i provvedimenti disciplinari per i salariati rientrano nella competenza del Direttore.

**25.** — Il Direttore vigila che gli impiegati espletino le mansioni loro affidate, e nei casi di gravi infrazioni riferisce ai procuratori per i provvedimenti di loro competenza.

**26.** — La Società dovrà porsi in liquidazione quando lo Stato non effettui più Concessioni Speciali per la coltivazione del tabacco, e potrà porvisi se l'Assemblea ne riconosca la necessità alla scadenza della Concessione in corso o di quelle successive, purchè vi sia il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti assegnati.

**27.** — In caso di liquidazione, soddisfatti i debiti, si procederà al rimborso delle quote versate a

fondo perduto a norma dell'art. 4; se le attività disponibili non permettano l'integrale rimborso il reparto avverrà pro rata; se dopo il rimborso vi sieno ancora attività, queste verranno ripartite fra tutti i Soci in base al numero dei quintali di tabacco portati al magazzino dalla costituzione in poi.

Le quote non reclamate entro un biennio dalla liquidazione verranno devolute all'Asilo d'Infanzia di Città di Castello.

Escluso il caso di liquidazione, il Socio non potrà richiedere nè il rimborso della quota conferita nè il reparto di attività sociali per nessun motivo.

**28.** — L'Assemblea, deliberando la liquidazione, nominerà il liquidatore, determinando le modalità da seguirsi per la liquidazione.

**29.** — Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile sulle società civili.

*Città di Castello, 3 marzo 1928 - Anno VI.*

---